

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA

DELIBERAZIONE N. 02 del 07/01/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE CONTRIBUTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì SETTE del mese di GENNAIO, in Pray, alle ore 10,30 nella Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori :

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
AIMONE LUCIO	Sindaco	X	
CILIESA GIANNI	Vicesindaco	X	
PAGLIAZZO ROSETTA	Assessore	X	
	TOTALE	3	

Assume la presidenza Il sig. Aimone Lucio nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano in videoconferenza il quale ha potuto identificare la presenza del Sindaco e degli assessori tramite l'applicazione informatica utilizzata.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra evidenziato.

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta relativa all'oggetto sopraindicato
- VISTI i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
- A VOTI unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi che viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo
 - 2) di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
- di dichiarare con voti unanimi e palesi il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: DETERMINAZIONE CONTRIBUTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.2 DEL 07/01/2025

Dal Sindaco

Alla Giunta Comunale

Premesso che:

- la cittadinanza italiana può essere riconosciuta iure sanguinis quando sia accertata la discendenza da cittadino italiano e la mancanza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza, secondo le diverse Leggi che si sono succedute nel tempo. La cittadinanza italiana si trasmette di padre in figlio senza limiti di generazione. La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.

- l'attuale Legge in materia di cittadinanza (Legge 5 febbraio 1992 n. 91), entrata in vigore il 16 agosto 1992, consente di avere più di una cittadinanza. Prima del 16 agosto 1992, invece, secondo Legge del 13 giugno 1912 n. 555 allora in vigore, il cittadino italiano che acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera per naturalizzazione perdeva la cittadinanza italiana e con lui la perdevano i figli minori conviventi che acquistavano la cittadinanza straniera (art. 12, comma 2, Legge 555/1912). Secondo le nuove linee interpretative emanate dal Ministero dell'Interno con Circolare del 3 ottobre 2024, a seguito di recenti sentenze della Corte di Cassazione, la perdita della cittadinanza italiana da parte del cittadino che si è naturalizzato prima del 16 agosto 1992, comporta la perdita della cittadinanza italiana anche per il figlio minore che avesse già la cittadinanza straniera per nascita (ius soli).

- tale naturalizzazione determina l'interruzione della trasmissione della cittadinanza e quindi l'impossibilità di essere riconosciuti cittadini italiani, salvo che si dimostri il riacquisto secondo le ipotesi previste dagli articoli 3 e 9 della legge 555/1912, richiamate dallo stesso art. 12 .

- in applicazione del principio del ius sanguinis, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.

- la fattispecie interessa soprattutto i discendenti di avi italiani nati nei Paesi di antica emigrazione, come Brasile, Argentina, Canada, Australia, ecc.

- possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale anche i discendenti di sangue italiano che hanno una linea genealogica maschile, o che comunque non presenta un passaggio di cittadinanza italiana per linea femminile anteriore al 1948 (i c.d. casi di "via paterna"), quando sono in grado di dimostrare che i Consolati italiani di appartenenza hanno tempi di attesa eccessivamente lunghi, o, ancora, che è impossibile prenotare l'appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana.

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991 con la quale definisce il procedimento per ottenere la cittadinanza iure sanguinis, i requisiti, i documenti e le modalità di presentazione dell'istanza.

Preso atto che:

- la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis può presentarsi in via giudiziale oppure in via amministrativa, mediante istanza al Sindaco del Comune di residenza (se il

richiedente risiede in Italia). In quest'ultimo caso, per ottenere l'iscrizione all'anagrafe ai fini della presentazione dell'istanza, l'interessato non deve necessariamente essere munito di permesso di soggiorno, ma è sufficiente la dichiarazione di presenza, come stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 13 giugno 2007

- la cittadinanza jure sanguinis comporta un procedimento molto articolato e complesso previa iscrizione nell' Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR) e dimostrazione che si vive stabilmente presso una abitazione del territorio comunale;

- gli interessati devono produrre due distinte separate domande, indirizzate al Sindaco e debitamente sottoscritte, le stesse dovranno, poi, essere istruite dall'Ufficio Anagrafe e solo dopo il perfezionamento dell'iscrizione anagrafica dopo i 45 giorni previsti dall'art. 18 bis del DPR N. 223/1989, necessari per effettuare i dovuti accertamenti;

- **la complessità del procedimento prevede, in capo all'Ufficiale dello Stato Civile, un gran numero di accertamenti, tra cui la verifica dell'attendibilità e dell'utilità degli atti prodotti dal richiedente relativi alla ricostruzione documentale dei singoli passaggi nell'albero genealogico, le richieste ai consolati italiani, competenti in base ai luoghi di nascita e di residenza all'estero dell'interessato e dei suoi ascendenti, della certificazione attestante che nessuno abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana;**

Rilevato che la **legge di bilancio 2025 30 dicembre 2024, n. 207** prevede nei commi 636-639 dell'articolo 1 delle disposizioni in materia di riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana e per certificati o estratti di stato civile da parte dei Comuni, nonché dagli Uffici consolari;

In particolare:

- il comma 636 "consente ai Comuni di assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne";

- il comma 637 prevede che i comuni possono assoggettare a un contributo massimo di euro 300 le richieste di rilascio di certificati e/o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente.

- il successivo comma 638 dispone che "le domande anzidette sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal comune".

- il comma 639 viene incrementato, da 300 euro a 600 euro, il diritto da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne presso gli uffici diplomatici e consolari.

Ritenuto di determinare in considerazione della complessità del procedimento i seguenti contributi :

- euro 400 per ciascun richiedente maggiorenne di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana

- euro 200 le richieste di rilascio di certificati e/o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente

da versare in sede di presentazione dell'istanza, tramite uno dei seguenti metodi di pagamento:

- BONIFICO BANCARIO da effettuarsi all'IBAN **IT30R0608510316000015601006** intestato al Comune di Pray presso la **Banca di Asti SpA**;

- PAGO PA emesso dall'ufficio competente allo svolgimento della pratica;

- i contributi si applicano a tutti i procedimenti non conclusi entro la data di adozione della presente deliberazione; le domande anzidette sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal comune".

VISTI, i pareri favorevoli, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Vice Segretario e dal Servizio "Servizio Finanziario", che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

A voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge;

PROPONE

- 1) di approvare le premesse al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di determinare in esecuzione della legge 207/2024 artt. 1 commi 636-639 ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana in considerazione della complessità del procedimento i seguenti contributi amministrativi:
 - euro 400 per ciascun richiedente maggiorenne di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
 - euro 200 le richieste di rilascio di certificati e/o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente.da versare in sede di presentazione dell'istanza, tramite uno dei seguenti metodi di pagamento:
 - BONIFICO BANCARIO da effettuarsi all'IBAN **IT30R0608510316000015601006** intestato al Comune di Pray presso la **Banca di Asti SpA**;
 - PAGO PA emesso dall'ufficio competente allo svolgimento della pratica;
- 3) di dare atto che i contributi si applicano a tutti i procedimenti non conclusi entro la data di adozione della presente deliberazione; le domande saranno considerate improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal comune.
- 4) di dare mandato alla Responsabile del Servizio di procedere con tutti gli atti organizzativi necessari per l'applicazione di quanto deciso, compreso la corretta informazione al cittadino;
- 5) di stabilire che rimangono inalterati i diritti di segreteria applicati dal Comune e non disciplinati dalla presente deliberazione;
- 6) di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Quindi la Giunta Comunale in ragione di procedere all' applicazione immediata dei contributi e darne adeguata informazione, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PROPONENTE

Aimone Arch. Lucio

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio di Segreteria, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____ Vantaggiato Dr. Piero Gaetano

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento N. _____ del _____
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _____

Firma: Fusaro Rag. Patrizia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

(Aimone Lucio)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N REG. PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pray, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pray, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pray, li

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa